



Premesse

1- La Giunta regionale è impegnata ad emanare direttive attuative della legge regionale 10/17 allo scopo di definire un modello organizzativo valido per l'intero territorio regionale del sistema di interventi per l'attuazione efficiente dello strumento della amministrazione di sostegno di cui alla legge 6/04.

1.1. il profilo dell'Amministrazione di Sostegno: "strumento di aiuto e di protezione dei soggetti legittimati ad avvalersene".

Questo passo della legge, nella sua essenzialità, sintetizza in due tratti funzionali la figura dell'Amministratore di Sostegno: l'aiuto e la protezione. L'analisi semantica dei due termini legittima una lettura più estesa ed articolata dei possibili significati e dei valori contenuti in questi termini. L'aiuto assume il significato e il valore di cura, o, meglio del "prendersi cura" di una persona considerata nella sua dimensione esistenziale. Il prendersi cura è un atto che richiama solidarietà e responsabilità. La protezione, anche attiva, integra il concetto di cura, evidenziando la condizione di fragilità e di vulnerabilità delle persone e dei cittadini che richiedono sollecitudine protettiva. Tali termini, pertanto, non possono essere considerati gabbie atte a limitare spazi di autonomia personale o fattori legittimanti comportamenti tendenti ad assoggettare la persona perché considerata, arbitrariamente, incapace ma, al contrario, sono presidi di garanzia di promozione umana e sociale della persona che con i suoi limiti psicofisici conserva integre le prerogative di persona e di cittadino. Il percorso attuativo della legge evidenzia, in particolare, la necessità di andare oltre i semplici aspetti organizzativi per collocare le innovazioni previste dalla legge regionale nella cornice valoriale dei diritti di cittadinanza, e, in particolare delle espressioni della solidarietà nella precisa accezione costituzionale. In questo senso è visto il collegamento funzionale dello strumento dell'amministrazione di sostegno con i servizi alla persona. Su questi presupposti, lo strumento della Amministrazione di Sostegno, non può essere circoscritto alla attuazione di mere procedure, destinate a singoli individui e alle loro famiglie ma è fattore di positivo cambiamento dell'approccio culturale nei confronti delle persone che vivono limitazioni personali e sono esposte al rischio di emarginazione. L'azione di promozione e di sensibilizzazione della legge vuole sottolineare l'esigenza di ampliare e consolidare la consapevolezza dei valori costituzionali del personalismo, della sussidiarietà e del solidarismo.

Criteri organizzativi

- Va premesso che negli anni di vigenza della legge 6/04 l'esperienza veneta porta ad evidenziare i seguenti aspetti rilevanti:

- a) Il ruolo di indirizzo della Giunta Regionale con indicazioni organizzative con specifico riferimento ai processi formativi da assicurare agli aspiranti amministratori;
- b) Il prevalente ricorso all'amministrazione di sostegno come strumento per la protezione delle persone non autonome, attestato dai dati sistematici dell'attività dei Tribunali del Veneto;
- c) La disomogeneità di modelli operativi nel territorio della Regione;
- d) Il ruolo rilevante di organizzazioni di volontariato che negli anni di vigenza della legge hanno contribuito a promuovere l'amministrazione di sostegno realizzando percorsi formativi e prospettando anche possibili modelli territoriali.



- La legge regionale 10/17 offre l'opportunità di:

- a) superare la logica dell'amministrazione di sostegno come fatto esclusivamente individuale e privato per inserire la stessa nel sistema integrato dei servizi alla persona fondato sui valori costituzionali;
- b) riconoscere l'esigenza di attivare una rete relazionale tra i diversi attori coinvolti nel sistema: Enti locali e Terzo Settore e per quanto possibile i Tribunali e Giudici Tutelari; l'adeguata regolazione dei rapporti di rete, anche tramite protocolli, è, infatti, presupposto per il funzionamento dell'intero sistema e premessa di qualità delle forme di intervento. La rete è un complesso di relazioni dinamiche fondato sul reciproco riconoscimento del ruolo di ogni attore e sulla capacità di farlo interagire in progetti condivisi con gli altri soggetti partecipi del progetto;
- c) l'opportunità di valorizzare tutte le risorse "pubbliche e private" nella prospettiva di un efficiente ed uniforme sistema di interventi;
- d) riconoscere ai processi di promozione, informazione e formazione un ruolo strategico determinante per la qualità degli interventi attuativi dell'Amministrazione di sostegno;
- e) considerare l'apporto, adeguatamente qualificato, delle formazioni di volontariato una componente essenziale in prospettiva di gratuità, di flessibilità organizzativa e di solidarietà civile;
- f) valorizzare le buone prassi dei diversi attori della rete e tra gli stessi.

Modello territoriale

1- Competenze Istituzionali

L'Ulss e la conferenza dei sindaci, d'intesa, definiscono, nell'ambito del piano di zona, il "progetto amministrazione di sostegno" i cui punti salienti sono:

- a) costituzione, allocazione e regolazione del servizio di supporto all'amministratore di sostegno e alla rete degli sportelli locali;
- b) elaborazione di protocolli con il Tribunale, competente per territorio, allo scopo di definire le forme di possibile di cooperazione per la predisposizione di percorsi volti alla presentazione delle domande e per la gestione delle amministrazioni di sostegno;
- c) criteri per il reperimento di risorse umane, strumentali, strutturali e finanziarie utilizzando eventuali finanziamenti regionali o contributi diversi pubblici o privati;
- d) studio e progettazione del programma formativo e di sensibilizzazione rivolti a:
 - aspiranti amministratori di sostegno,
 - coloro che operano a vario titolo nei servizi socio sanitari e sociali,
 - amministratori di sostegno in attività.

Per l'attuazione dei programmi formativi si fa riferimento ai contenuti previsti nel decreto n. 389 del 29/12/2006;

- e) adozione di programmi periodici di promozione e di sensibilizzazione sull'utilizzo dell'amministrazione di sostegno e di valorizzazione delle buone prassi in materia.



0e038db1



2- Servizio supporto all'amministratore di sostegno: art. 3 Legge regionale n. 10/2017

Competenze		<ul style="list-style-type: none"> - programmatiche, attuative e di coordinamento - referente a livello territoriale del Tribunale - componente permanente del tavolo del Piano di zona - coordinamento degli sportelli locali
Funzioni	<p>1- Promozionali</p> <p>2- Formative e di aggiornamento</p> <p>3- Supporti tecnici</p>	<ul style="list-style-type: none"> - informazione generale rivolta alla popolazione, alle famiglie che necessitano dell'amministratore di sostegno e a tutti i soggetti che a vario titolo operano nella rete dei servizi alla persona; - aggiornamento e informazione mediante incontri pubblici o con periodiche campagne di sensibilizzazione - attuazione del piano di formazione rivolto ad aspiranti amministratori e aggiornamento nei confronti di coloro che operano nei servizi socio sanitari e sociali - predisposizione di percorsi formativi specifici per gli addetti allo sportello - collaborazione con i Tribunali nel coordinamento dei percorsi per la presentazione delle domande di amministrazione di sostegno e per la gestione degli sportelli. - integrazione della funzionalità degli sportelli (rete) anche mediante l'attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale, sanitaria e sociale; - collaborazione con gli sportelli per promuovere percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti beneficiari e familiari; - collaborazione con gli sportelli per realizzare un'adeguata capillarizzazione delle modalità di ascolto in videoconferenza del beneficiario, evitando gli spostamenti presso gli uffici del Tribunale;



0e038db1



	4- Osservatorio e gestione dell'elenco	<ul style="list-style-type: none"> - cura l'elenco contenente il nome e il profilo funzionale degli amministratori in attività e degli aspiranti amministratori di sostegno residenti nel territorio del Servizio di Supporto. L'inserimento nell'elenco è operato a seguito di un corso di formazione riconosciuto. L'elenco è a disposizione dei Tribunali e può essere consultato per l'affidamento degli incarichi. - l'attività di "osservatorio" consiste nella rilevazione, sulla base di appositi questionari, dei dati quali-quantitativi sull'informazione, formazione ed aggiornamento inerenti l'attuazione della Amministrazione di Sostegno. In particolare sono dati significativi le segnalazioni degli sportelli relative ai bisogni di informazione, formazione ed aggiornamento e le esigenze espresse dalla famiglia, dai singoli cittadini, dagli amministratori di sostegno E dalle organizzazioni a qualunque titolo coinvolte.
	5- Studi e ricerche	<ul style="list-style-type: none"> - effettua studi e ricerche, raccoglie documenti e testimonianze nel territorio, riguardanti l'attuazione dell'amministrazione di sostegno in collaborazione con le Università, con gli Ordini degli Avvocati e Camere Civili e con il Tribunale; - promuove la diffusione di buone prassi. Le buone prassi sono in particolare costituite da quelle modalità organizzative instaurate nell'ambito e nel rapporto tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto che sono finalizzate a promuovere il benessere delle persone fragili e della loro famiglia. - monitora i risultati dei progetti di sostegno personalizzati tenendo conto del punto di vista del beneficiario e dei soggetti coinvolti. - valorizza la complessiva organizzazione nei territori di competenza di un sistema di protezione adeguato ed integrato, flessibile e personalizzato.
ambito di competenza		- Il territorio dell'ULSS
sede		- ULSS/Comune
nucleo operativo		Referente designato dalla Conferenza dei sindaci. Possono integrare, al bisogno, professionalità sanitarie, sociali, giuridiche ed economiche.



0e038db1



3- Sportello di promozione dell'amministratore di sostegno: art. 4 Legge regionale n. 10/2017

Competenze		- collaborazione con il Tribunale per la gestione delle amministrazioni di sostegno e attività informativa a supporto delle persone nelle procedure di presentazione delle domande e di quelle connesse all'amministratore di sostegno; - favorisce la diffusione delle buone prassi
Funzioni	Promozionali Informative orientamento consulenza	- prima informazione e consulenza in ordine alle procedure di ricorso; - orientamento/accompagnamento; - collegamento con il Servizio di supporto; - rilevazione dei bisogni emergenti; - interazione con i referenti dei servizi locali; - utilizzazione del servizio di videoconferenza; - definizione dei protocolli
Sede	Aziende Ulss e altri Enti Pubblici	la sede degli sportelli dovrà essere individuata in locali idonei allo scopo, garantendo le condizioni di riservatezza nei colloqui.
Nucleo operativo		personale debitamente formato

4- La rete: art. 2 comma n. 3 Legge regionale n. 10/2017

Per rete si intende l'insieme di collegamenti attivi ed efficienti tra i diversi attori impegnati nella realizzazione del sistema di interventi di attuazione dell'amministrazione di sostegno.

La rete è finalizzata a creare condizioni di massima integrazione tra parti istituzionali e organizzazioni di volontariato, protagonisti necessari per superare gli ostacoli anche burocratici frapposti ai beneficiari ed alle persone direttamente coinvolte nel progetto di sostegno.

5- Il Tavolo regionale: art. 5 commi n. 1 e n. 2 Legge regionale n. 10/2017

E' organismo di studio, di ricerca e di coordinamento nell'applicazione dell'amministrazione di sostegno a livello regionale, nonché di rilevazione dello stato di attuazione della legge.

Sono componenti del tavolo:

- Dirigenti regionali dei Servizi Sociali competenti;
- Un giudice tutelare individuato dal Presidente per ogni Tribunale;
- Direttori dei Servizi Socio Sanitari delle Aziende ULSS;
- 3 Rappresentanti di Associazioni di Volontariato operanti nel settore individuati con apposito decreto del Direttore regionale Servizi Sociali;
- 3 Esperti in materie giuridiche con particolare riferimento all'ambito dell'amministrazione di sostegno individuati con apposito decreto del Direttore regionale Servizi Sociali.

6- Monitoraggi: art. 5 comma n. 3 Legge regionale n. 10/2017

I dati raccolti dai Servizi di supporto sono inoltrati alla Regione ai fini delle elaborazioni di competenza. Le risultanze di tali elaborazioni costituiscono la base per formalizzare ulteriori interventi/rivisitazioni in materia.



0e038db1

